



# D.Lgs. n. 44/2020 Agenti cancerogeni:

**in vigore da oggi 24 Giugno 2020**

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020

## ID 11059 | 24 Giugno 2020

Entra in vigore oggi, **24 Giugno 2020**, il [D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 44](#) Agenti cancerogeni, a seguire i Documenti d'interesse aggiornati

### [D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 44](#)

Attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2398](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la [direttiva 2004/37/CE](#) del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020)

Il [D.Lgs. n. 44/2020](#) attuazione della [direttiva \(UE\) 2017/2398](#) introduce:

- **1 nuovo processo nell'Allegato XLII** del [D.Lgs. 81/2008](#);
- **11 nuovi agenti cancerogeni con VLE nell'allegato XLIII** del [D.Lgs. 81/2008](#).

Modifica:

- **il c. 6 dell'Art. 242 Sorveglianza sanitaria Sez. III del Titolo IX Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni** del [D.Lgs. 81/2008](#).

### [Elenco di sostanze, miscele e processi \(Allegato XLII\):](#)

- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

### [Agenti cancerogeni introdotti con Valore limite di esposizione professionale \(Allegato XLIII\):](#)

- Composti di cromo VI
- Fibre ceramiche refrattarie
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Ossido di etilene
- 1,2-Epossipropano
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 1,3-Butadiene
- Idrazina
- Bromoetilene

## Documenti d'interesse realizzati/aggiornati



**Classificazione  
sostanze cancerogene  
e mutagene**

**UE IARC ACGIH EPA NTP**

Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2020

### [Classificazione sostanze cancerogene e mutagene](#)



**Registro di  
esposizione agenti  
cancerogeni:  
Quando e come**

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020

### [Registro di esposizione ad agenti cancerogeni: Quando e come](#)



**Modello**  
Informazioni MC al Lavoratore  
sulla sorveglianza sanitaria  
agenti cancerogeni

**D.Lgs. 81/2008 Art. 242 c. 6**

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020

### [Modello Informativo del MC al lavoratore sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni](#)



[Rischio silice: quadro normativo e documenti](#)



[Rischio cromo VI nei fumi di saldatura acciaio inox](#)

[D.Lgs 81/2008](#)

...

## **Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE**

### Sezione II Obblighi del datore di lavoro

#### Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscelao o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

#### Art. 236. Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e le miscele1 eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6

## Sezione III Sorveglianza sanitaria

### Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
  - a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
  - b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche. (3)

Comma sostituito dal [D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44](#)

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

## ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, miscele e processi

### ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione. (1)

(1) Processo introdotto dal [D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44](#)

## ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale:

Nome agente	N. CE (1)	N. CAS (2)	Valori limite (3)			Osservazioni	Misure transitorie	Nota
			mg/m3 (4)	ppm (5)	f/ml (6)			
Polveri di legno duro	-	-	2 (7)	-	-	-	Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023	---
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)	-	-	0,005	-	-	-	Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025	(2)
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)	-	-	-	-	0,3	-	-	(2)
Polvere di silice cristallina respirabile	-	-	0,1 (8)	-	-	-	-	(2)
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25	1	-	Cute (9)	-	---
Cloruro di vinile monomero	200-831-0	75-01-4	2,6	1	-	-	-	---

Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8	1,8	1		Cute (9)	-	(2)
1,2-Epossipropano	200-879-2	75-56-9	2,4	1		-	-	(2)
Acrilammide	201-173-7	79-06-1	0,1	-		Cute (9)	-	(2)
2-Nitropropano	201-209-1	79-46-9	18	5		-	-	(2)
o-Toluidina	202-429-0	95-53-4	0,5	0,1		Cute (9)	-	(2)
1,3-Butadiene	203-450-8	106-99-0	2,2	1		-	-	(2)
Idrazina	206-114-9	302-01-2	0,013	0,01		Cute (9)	-	(2)
Bromoetilene	209-800-6	593-60-2	4,4	1		-	-	(2)

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del [regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#).

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile§(9) Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea

*(2) Agente introdotto dal D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44*



## Fonti

[Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Direttiva \(UE\) 2017/2398](#)

## Collegati

[Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44](#)

[Direttiva \(UE\) 2017/2398](#)

[D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro](#)

[Compiti del Medico Competente: una scheda sintesi](#)

[Linee guida sorveglianza sanitaria dei lavoratori](#)

[La Sorveglianza Sanitaria: panoramica TUS](#)

## Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020

©Copia autorizzata Abbonati

ID 11059 | 24.06.2020

Permalink: <https://www.certifico.com/id/11059>

[Policy](#)

## Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
0.0	24.06.2020	---

